

C) Uve da vino

(Uso limitato alla zona di Montevercchia)

Art. 73 - Conclusione del contratto

Le contrattazioni e la vendita delle uve si svolgono all'epoca della vendemmia nei luoghi di produzione.

Per l'acquisto dell'uva alla produzione è considerata definitiva la visita fatta dal compratore al prodotto in pianta.

Art. 74 - Specie di vendita

E' di norma a peso.

Art. 75 - Unità di base di contrattazione

E' il chilogrammo.

Art. 76 - Requisiti della merce

La merce venduta deve corrispondere a quella della zona e della qualità dichiarata.

Le uve sono di norma vendute alla condizione di merce sana, mercantile e di una data provenienza priva dei difetti specificati all'art. 80, con maturazione uniforme e perfetta.

Art. 77 - Imballaggio

La merce è contenuta nelle sgorbe, in casse o ceste.

La resa degli imballaggi viene concordata tra le parti.

Art. 78 - Consegna

La consegna dell'uva contrattata alla produzione viene effettuata a cura del venditore sul carro o automezzo del compratore sulla strada carreggiabile più vicina al fondo, nel termine fissato dal contratto e pesata al magazzino del compratore.

Art. 79 - Verifica della merce

La verifica della merce ha luogo all'atto della consegna, ma limitatamente agli strati superiori della medesima.

Qualora dopo la visita si verificassero nell'uva alterazioni tali da pregiudicare notevolmente il prodotto vino, il compratore dovrà darne immediata notizia al venditore e potrà pertanto risolvere il contratto.

Art. 80 - Difetti della merce

Sono considerati tali le tracce di grandine, di secco, di malattie crittogamiche e attacchi parassitari in genere.

Art. 81 - Reclami

Dopo l'accertamento del peso e della qualità non sono ammessi reclami da parte del compratore, qualunque sia la riuscita del prodotto.